



COMUNE di GRAGNANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27.02.2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATI i DD.P.C.M., le Ordinanze ministeriali e quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania già emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 11 del 21 febbraio 2021, le cui motivazioni abbiansi qui per ripetute e trascritte;

CONSIDERATO che quotidianamente il Responsabile della nostra Protezione Civile incrocia i dati provenienti dalla Piattaforma Soresa con quelli che, altrettanto quotidianamente, provengono dall'ASLNa3 Sud offrendo così un quadro quanto più aderente alla realtà del nostro Comune;

PRESO ATTO che ad oggi nel Comune di Gragnano risultano attualmente positivi circa 415 nostri concittadini, e che in relazione ai dati forniti dalla Protezione Civile di Gragnano la percentuale di Positivi su tamponi interrogati è del 17% circa negli ultimi 3 giorni (percentuale soglia Regionale 9,31%);

RILEVATO ANCORA che nella giornata del 21 febbraio u.s. l'ASL Na3Sud ha comunicato che di tutti i tamponi eseguiti il giorno 20 febbraio e provenienti anche dal distretto 58 (a cui appartiene il nostro Comune) il 90% dei positivi ha evidenziato la presenza della "variante inglese". Tale situazione impone maggiore attenzione dal momento che molti studi scientifici dimostrano che la "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 ha una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre ed una maggiore permanenza nell'organismo prolungando la contagiosità del soggetto infetto.

CONSIDERATE ancora attuali tutte le motivazioni dedotte nell'ordinanza Sindacale del 21 febbraio 2021 n. 11 che espressamente qui si richiamano;

RITENUTO inoltre di dover adottare ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già adottate con l'ordinanza di cui sopra e con quelle previste per la cosiddetta Zona Arancione, giusta Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2021

CONSIDERATO che, nel rilevato contesto di aumento dei contagi, la ripresa delle attività scolastiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado costituisce grave rischio di diffusione del contagio

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale "[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente **da domenica 28 febbraio 2021 e fino a domenica 7 marzo 2021**:

- la chiusura delle piazzette pedonali e giardini che insistono su tutto il territorio di Gragnano;
- il divieto di permanere in tutte le Piazze se non per attendere l'accesso agli esercizi commerciali ivi ubicati e nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento;
- **la proroga della sospensione** delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado da lunedì 1 marzo 2021 a sabato 6 marzo 2021;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e l'Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni vigenti anti - Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città, nonché alla Polizia Locale e alle FF.OO. affinché provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento sarà sanzionato come per legge.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le FF.OO., al dirigente del settore Polizia Locale;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Città di Gragnano, 27.02.2021



IL SINDACO

Dott. Paolo Cimmino

